APPROFONDIMENTO BIOLOGICO (Focus biologico)

> AGGIORNAMENTI NORMATIVI e NOTE MIPAAF



Silvia Paolini

11 marzo 2021 – Riunione Produzione Integrata e Biologica













NOTE MIPAAF

Nota n. 9284223 del 2 novembre 2020

BDSB: INGRESSO ERBA MEDICA E TRIFOGLIO ALESSANDRINO IN LISTA ROSSA

Nota n. 9284310 del 2 novembre 2020

ROTAZIONI: VALIDITA' DEROGHE REGIONALI

Nota n. 9387006 del 18 dicembre 2020

CHIARIMENTO DECRETO FOSFITI

OGGETTO: Decreto Ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017

Nota n. 9284223 del 2 novembre 2020 Con la presente comunicazione si rende noto che sulla base delle risultanze dell'attività svolta dal "Gruppo di esperti" (nominato con Decreto Ministeriale 16835 del 18 marzo 2018), di cui all'art. 3, comma 4, del Decreto Ministeriale n. 15130 del 24 febbraio 2017, sono state definite le assegnazioni dell' "erba medica" e del "trifoglio alessandrino" alla "Lista rossa", prevista per il funzionamento della Banca Dati Sementi Biologiche – BDSB all'Allegato I, paragrafo 5, lettera a) del richiamato DM n. 15130/2017. Pertanto, a seguito della interrogazione della BDSB, a far data dal 1° gennaio 2021, per le specie in questione è resa visibile la lista dei fornitori delle sementi ottenute con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione al quale l'operatore biologico deve rivolgersi per concludere la transazione commerciale di acquisto delle sementi medesime.

Rimane salva per l'operatore la possibilità di non concludere la transazione commerciale nei casi previsti dall'art. 45, par. 5, lett. b) del Reg. (CE) n. 889/2008. Gli Organismi di controllo sono tenuti ad assicurare nel caso in questione le accurate azione di verifica previste dall'art. 7 del DM n. 15130/2017.



In agricoltura biologica si possono utilizzare solamente sementi e materiale da propagazione certificati provenienti da agricoltura biologica.

Considerata la non disponibilità sul mercato per tutte le varietà, qualora non si possa reperire semente o materiale di propagazione biologico è consentito utilizzare materiale non biologico purché non trattato con concianti e prodotti fitosanitari non consentiti in agricoltura biologica (regolamenti CE sull'agricoltura biologica 834/2007 e 889/2008) e purché non ottenuto con l'uso di Organismi Geneticamente Modificati o prodotti derivanti da essi.



Lista Rossa



Specie e varietà che presentano materiale biologico in commercio sufficiente



Lista Verde



Specie e varietà che NON presentano materiale biologico in commercio sufficiente



Lista Gialla

DEROGA CASO
PER CASO

Specie e varietà che presentano materiale biologico in commercio sufficiente caso per caso



Allegato I DM 15130 del 24 febbraio 2017

5. Verifica da parte dell'operatore della disponibilità di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione.

L'operatore biologico, al fine di identificare un possibile fornitore, almeno 10 giorni prima della semina, interroga la BDS inserendo le seguenti informazioni:

- specie/varietà di cui intende rifornirsi;
- tempi limite di consegna;
- specifiche tecniche qualitative;
- quantitativo necessario.

A seguito dell'interrogazione della BDS si può verificare che:

a) la specie o la tipologia commerciale cui appartiene la varietà richiesta sono incluse nella lista ROSSA

La BDS, a seguito della interrogazione, rende visibile la lista dei potenziali fornitori della varietà o di varietà equivalenti di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa ottenuti con metodo di produzione biologico o provenienti da appezzamenti in conversione.

La BDS consente all'operatore, tramite apposita abilitazione al SIB, di inviare automaticamente una preliminare richiesta di acquisto ai fornitori individuati corredata delle informazioni indicate al primo capoverso del presente paragrafo.



La nuova BDSB è raggiungibile alla CONSULTAZIONE PUBBLICA al seguente link:

https://www.sian.it/conSpeBio/index.xhtml

L'utilizzo della nuova BDSB per LA RICHIESTA DI DEROGA è subordinato alla registrazione come utente qualificato: (https://mipaaf.sian.it/cappello/filtro.do?idSito=14)

CONSULTAZIONE PUBBLICA



Lista Specie/Varietà

LISTA ROSSA


LISTA VERDE

LISTA GIALLA



Risultati 1 - 2 di 2

CONSULTAZIONE UTENTE ACCREDITATO



Chi siamo | Note legali | Mappa del sito | Accessibilità

* Richieste di Interesse" inserite a sistema sono ritenute valide SOLO per i 30 giorni successivi all'inserimento. Nel caso in cui si proceda con l'eventuale richiesta di deroga oltre quel lasso temporale, in presenza di disponibilita' sara' obbligatorio effettuare delle nuove richieste di interesse.

* Con il passaggio dalla "Lista gialla" alla "Lista Rossa", la richiesta di deroga sarà possibile solo dopo 15 giorni lavorativi (anziché dopo 5 giorni come per le specie in lista gialla) dalla richiesta di interesse alle ditte che hanno dato disponibilità di sementi di quella determinata varietà. La richiesta di deroga sarà possibile prima dei 15 giorni se tutte le ditte che hanno dato disponibilità di sementi biologiche della varietà avranno risposto alla richiesta di interesse.

Oggetto: Rotazioni colturali in agricoltura biologica - deroghe regionali ex art.2 del DM n. 6793 del 18 luglio 2018.

Si fa riferimento alla nota n. ACB 101-20-RC/dp-dc del 21 settembre 2020 con la quale codesta Associazione ha chiesto allo scrivente Ufficio di chiarire se, con la pubblicazione in G.U. del DM n. 3757 del 09/04/20, le deroghe regionali concesse ai sensi dell'art.2 del DM n. 6793 del 18 luglio 2018, siano da ritenersi ancora valide.

A tal proposito si fa presente che, relativamente all'argomento in oggetto, il DM 9 aprile 2020, n. 3757 ha modificato l'art. 2 del DM 18 luglio 2018, n. 6793 in relazione ai commi 2, 3 e 4. Diversamente, non è stato modificato il comma 7 del medesimo articolo 2 che disciplina la facoltà delle Regioni di concedere deroghe alle rotazioni colturali, previo parere di conformità da parte del MIPAAF alla normativa europea.

Ciò premesso, le Regioni possono continuare ad adottare le specifiche deroghe concesse, previa comunicazione allo scrivente ufficio della persistenza delle condizioni e dei presupposti della deroga stessa anche alla luce delle modifiche apportate dal DM 9 aprile 2020, n. 3757.

Nota n. 9284310 del 2 novembre 2020

ROTAZIONI - NORMATIVA BIOLOGICO (DM 3757 di aprile 2020)

1) La fertilità del suolo e la prevenzione delle malattie è mantenuta mediante il succedersi nel tempo della coltivazione di specie vegetali differenti sullo stesso appezzamento.

2) In caso di colture seminative, orticole non specializzate e specializzate, sia in pieno campo che in ambiente protetto, la medesima specie è coltivata sulla stessa superficie solo dopo l'avvicendarsi di almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.

ROTAZIONI - NORMATIVA BIOLOGICO (DM 3757 del 2020)

- 3) In deroga a quanto riportato al comma 2:
- a. i cereali autunno-vernini (ad esempio: frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, triticale, farro ecc.) e il pomodoro in ambiente protetto possono succedere a loro stessi per un massimo di due cicli colturali, che devono essere seguiti da almeno due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa, coltura da sovescio o maggese. Quest'ultimo con una permanenza sul terreno non inferiore a 6 mesi.";
- b. il riso può succedere a sé stesso per un massimo di tre cicli seguiti almeno da due cicli di colture principali di specie differenti, uno dei quali destinato a leguminosa;
- c. gli ortaggi a foglia a ciclo breve possono succedere a loro stessi al massimo per tre cicli consecutivi.
- d. Successivamente ai tre cicli segue almeno una coltura da radice/tubero oppure una coltura da sovescio;
- e. le colture da taglio non succedono a sé stesse. A fine ciclo colturale, della durata massima di sei mesi, la coltura da taglio è interrata e seguita da almeno una coltura da radice/tubero oppure da un sovescio.

ROTAZIONI - NORMATIVA BIOLOGICO (DM 3757 del 2020)

4) In tutti i casi di cui ai commi 2 e 3, la coltura da sovescio è considerata coltura principale quando prevede la coltivazione di una leguminosa, in purezza o in miscuglio, che permane sul terreno fino alla fase fenologica di inizio fioritura prima di essere sovesciata, e comunque occorre garantire un periodo minimo di 90 giorni tra la semina della coltura da sovescio e la semina della coltura principale successiva.

5) Tutte le valutazioni di conformità delle sequenze colturali devono essere svolte tenendo conto dell'intero avvicendamento; le sequenze colturali che prevedono la presenza di una coltura erbacea poliennale, ad es. erba medica, sono ammissibili.

6) I presenti vincoli non si applicano alle coltivazioni legnose da frutto.

Nota n. 9387006 del 18 dicembre 2020 Oggetto: Applicazione del decreto del 10 luglio 2020 n. 7264 Modifica del decreto del 13 gennaio 2011 recante "Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura biologica" – chiarimenti.

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute allo scrivente ufficio e discusse nel corso tavolo tecnico del 4 novembre u.s. relativamente all'applicazione del DM in oggetto alle scorte di prodotti presenti in azienda al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, si rappresenta quanto segue.

Il DM 10 luglio 2020 n. 7264 modifica il previgente DM 13 gennaio 2011 n. 309 introducendo nuove soglie per l'acido fosfonico e per l'acido etilfosfonico e definendo concentrazioni limite di residui di sostanze non ammesse al di sopra delle quali «il prodotto non può essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di prodotto biologico».

Atteso quanto sopra, si rappresenta che i limiti introdotti dal DM 10 luglio 2020 n. 7264 devono essere applicati in relazione ai prodotti non ancora immessi sul mercato alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto e per i quali non vi sia stata, entro la medesima data, alcuna applicazione di misure previste dal DM 13 gennaio 2011 n. 309 da parte dell'organismo di controllo.

DM 10 luglio 2020 n. 7264 - FOSFITI

Contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili da acido fosfonico e acido etilfosfonico in agricoltura biologica di prodotti di origine vegetale

Fermo restando, in ogni caso, l'obbligo per l'organismo di controllo di indagare sulla causa della contaminazione:

1. in caso di rilevazione di acido fosfonico, in assenza di contemporanea rilevazione di acido etilfosfonico, ai prodotti biologici trasformati, non trasformati e compositi si applica il seguente limite inferiore inteso come "soglia numerica" al di sopra della quale il lotto di prodotto risultato contaminato non puo' essere in nessun caso commercializzato con la certificazione di produzione biologica:

acido fosfonico ≥ 0,05 mg/kg;

- 2. in deroga al punto 1 e fino al 31 dicembre 2022 si applica il seguente limite inferiore:
 - a. acido fosfonico ≥ 0,5 mg/kg per le colture erbacee;
 - b. acido fosfonico ≥ 1,0 mg/kg per le colture arboree;

metodo biologico per le coltivazioni arboree in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto e nel caso di operatori che conducono aziende gia' notificate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma con coltivazioni arboree ancora in fase di conversione, e' possibile applicare la soglia di cui al precedente punto 2.b anche successivamente alla data del 31 dicembre 2022 per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla fine del periodo di conversione. Per usufruire di tale ulteriore deroga gli operatori hanno l'obbligo di monitorare a livello analitico la presenza di acido fosfonico negli impianti arborei, attuando strategie per una sua riduzione nel tempo. Tale attivita' di monitoraggio deve essere descritta nella relazione ex art. 63 del regolamento (CE) ne

LIMITI DI CONTAMINAZIONE (PERDITA CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO)

acido fosfonico ≥ 0,05 mg/kg;

deroga fino al 31 dicembre 2022:

- a. acido fosfonico ≥ 0,5 mg/kg per le colture erbacee;
- b. acido fosfonico ≥ 1,0 mg/kgper le colture arboree;

descritta nella relazione ex art. 63 del regolamento (CE) n. 889/2008. L'organismo di controllo accerta la corretta esecuzione di tale monitoraggio;

4. nel caso dei prodotti biologici trasformati, con l'esclusione dei casi conclamati di falso positivo delle determinazioni analitiche, i limiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano tenendo conto

delle variazioni del tenore di residui di acido fosfonico determinate dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto;

- 5. in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,01 mg/kg. Per i prodotti biologici trasformati, tale limite si applica tenendo conto delle variazioni del tenore di residui determinato dalle operazioni di trasformazione, trasformazione e miscelazione o dalle operazioni di miscelazione, fatti salvi i limiti inferiori previsti dalla legislazione vigente per particolari categorie di prodotto;
- 6. in deroga al punto 5, per i prodotti biologici vitivinicoli trasformati, fino al 31 dicembre 2022, in caso di rilevazione di acido etilfosfonico si applica il limite di 0,05 mg/kg tenuto conto della possibile trasformazione dell'acido fosfonico in etilfosfonico a causa della presenza di etanolo nei trasformati enologici;
- 7. nel caso di prodotti composti non esclusivamente da prodotti biologici, e' necessario tenere presente i limiti massimi residuali relativi alla frazione di prodotti non biologici.

acido etil-fosfonico ≥ 0,01 mg/kg;

Prodotti vitivinicoli acido etil-fosfonico ≥ 0,05 mg/kg;

REGOLAMENTO (UE) 2020/1693

13.11.2020

SPOSTA L'ENTRARE IN VIGORE DEL NUOVO REGOLAMENTO <u>UE 2018/848</u> SUL BIOLOGICO 1 GENNAIO 2022

Autunno 2021 faremo un approfondimento sul nuovo regolamento con normativa di riferimento!!





http://www.sinab.it/

https://www.reterurale.it/

Grazie per l'attenzione!

silvia.paolini@astrainnovazione.it